

CONTRATTO DI CONSULENZA COMMISSIONATA

TRA

Il Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare dell'Università degli Studi di Palermo, di seguito indicato come Dipartimento DISTEM, con sede in Palermo, in Via Archirafi 22, 90123 Palermo, con C.F. 80023730825, P. I.V.A. 00605880822, rappresentato dal Direttore Prof. Attilio Sulli nato a Palermo il 13 agosto 1966, giusto Decreto Rettorale n. 3958 del 06/10/2021

(di seguito indicata come "**Committente**" o, indistintamente, come "**DISTEM**")

E

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, con sede legale in Bologna (Italia), alla Via Zamboni n. 33, C.F. 80007010376, P.IVA n. 01131710376, attraverso il Dipartimento di Chimica "Giacomo Ciamician" con sede in Bologna (Italia), alla Via Selmi -2 40126 Bologna, rappresentato dal Direttore del Dipartimento Prof. Marco Lucarini, autorizzato alla stipula del presente Contratto con decreto del Direttore del Dipartimento del 26/07/2023 (Rep. Decreti n. 261/2023, Prot. n. 3342/2023);

(di seguito indicata come "**Università**" o, indistintamente, come "**UNIBO**");

(entrambe di seguito collettivamente indicate come le "**Parti**")

LE PARTI COME IN EPIGRAFE INDIVIDUATE

PREMESSO CHE:

(A) il DISTEM si occupa di tematiche che riguardano i settori delle

Università _____ Committente _____ 1

Scienze della Terra e delle Scienze Naturali ed Ambientali di metodologie per la programmazione e la gestione ambientale e dell'applicazione delle moderne tecnologie per la valutazione e mitigazione degli impatti esercitati dalle attività antropiche e nello specifico vengono sviluppate ricerche nell'ambito della dell'ecologia e dell'ecologia marina, della conservazione e della valorizzazione degli ecosistemi marini, della pesca e dell'acquacoltura;

(B) il Committente DISTEM intende affidare ad UNIBO – la quale opera *ratione materiae* ai fini dell'esecuzione del presente Contratto attraverso il Dipartimento di Chimica "Giacomo Ciamician" (di seguito indicato come "Dipartimento CIAMICIAN ") – l'attività di consulenza descritta all'art. 2 del presente Contratto;

(C) il D.P.R. n. 382 del 11.07.1980, art. 66, come modificato dalla L. n. 370 del 19.10.1999, art.4, co. 5, nonché il R.D. n. 1592 del 31.08.1933, art. 49, consentono alle Università, compatibilmente con la loro funzione scientifica e didattica, l'esecuzione di attività di ricerca e consulenza, di analisi, controlli, tarature, prove ed esperienze stabilite mediante contratti o convenzioni di diritto privato;

(D) UNIBO, attraverso il Dipartimento di Chimica "G. Ciamician", possiede le competenze necessarie per lo svolgimento dell'attività di consulenza descritta all'art. 2 del presente Contratto;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 (Definizioni)

1.1 Ai fini del presente Contratto stipulato nell'ambito della convenzione di ricerca Sviluppo di materiali avanzati per l'industria e la cosmesi

derivanti dalle conchiglie dei bivalvi di scarto da pesca e acquacoltura”

(“MATSHELL”) a valere sulla Misura 2.49 PO FEAMP 2014-2020 della

Regione Sicilia Assessorato Regionale Agricoltura, Sviluppo Rurale e

Pesca Mediterranea Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea

SERVIZIO 2 Acquacoltura e Interventi Diversificazione Pesca, i termini

successivamente indicati, ove riportati con lettera iniziale maiuscola,

avranno il seguente significato, con la precisazione che i termini definiti

al singolare devono intendersi come riferiti anche al plurale e viceversa:

▪ “Consulenza”: l’attività di consulenza descritta all’art. 2 del presente Contratto;

▪ “Responsabile della Consulenza”: il soggetto, designato da ciascuna Parte, che agisce come referente nei confronti dell’altra Parte per quanto concerne l’esecuzione del presente Contratto;

▪ “Corrispettivo”: l’importo complessivamente versato dal DISTEM a UNIBO per l’esecuzione della Consulenza;

▪ “Background”: opere dell’ingegno e altri materiali oggetto di protezione ai sensi della legge n. 633/1941 e ss.mm.ii., disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie di prodotti a semiconduttori, segreti commerciali e industriali, varietà vegetali e ogni altro bene immateriale protetto o proteggibile ai sensi del d.lgs. n. 30/2005 e ss.mm.ii., nonché ogni ulteriore bene immateriale protetto o proteggibile ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale, dei cui diritti una Parte sia titolare o contitolare prima dell’avvio del rapporto di consulenza oggetto del presente Contratto;

▪ “Sideground”: opere dell’ingegno e altri materiali oggetto di protezione ai sensi della legge n. 633/1941 e ss.mm.ii., disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie di prodotti a semiconduttori, segreti commerciali e industriali, varietà vegetali e ogni altro bene immateriale protetto o proteggibile ai sensi del d.lgs. n. 30/2005 e ss.mm.ii., nonché ogni ulteriore bene immateriale protetto o proteggibile ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale, se realizzati o comunque conseguiti da una Parte durante il periodo di efficacia del presente Contratto ma non in esecuzione dello stesso, e ciò anche se rientranti nel medesimo settore tecnico o scientifico oggetto del presente Contratto;

▪ “Foreground”: opere dell’ingegno e altri materiali protetti ai sensi della legge n. 633/1941 e ss.mm.ii., disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie di prodotti a semiconduttori, segreti commerciali e industriali, varietà vegetali e ogni altro bene immateriale protetto ai sensi del d.lgs. n. 30/2005 e ss.mm.ii., nonché ogni ulteriore bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale, realizzati o comunque conseguiti in occasione dell’attuazione del rapporto oggetto del presente Contratto e in ragione di esso;

▪ “Informazioni Riservate”: qualunque informazione, dato o conoscenza di natura tecnico-scientifica, commerciale o finanziaria, che abbiano valore economico in quanto riservati, in qualsiasi forma espressi e/o

su qualsiasi supporto memorizzati, che siano stati comunicati da una Parte all'altra nell'ambito del rapporto oggetto del presente Contratto e in ragione di esso, anche quando non specificamente e visibilmente qualificati come "riservati" o "segreti".

Art. 2 (Oggetto del Contratto)

2.1 Il DISTEM affida a UNIBO, che accetta alle condizioni di seguito specificate, l'esecuzione di attività di consulenza nell'ambito della convenzione di ricerca Sviluppo di materiali avanzati per l'industria e la cosmesi derivanti dalle conchiglie dei bivalvi di scarto da pesca e acquacoltura" ("MATSHELL") a valere sulla Misura 2.49 PO FEAMP 2014-2020 della Regione Sicilia Assessorato Regionale Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea SERVIZIO 2 Acquacoltura e Interventi Diversificazione Pesca, sul seguente tema: caratterizzazione della composizione chimica delle polveri derivanti dalla macinazione di conchiglie di bivalvi e valutazione dell'uso dopo le fasi di funzionalizzazione customizzata.

2.2 La Consulenza è articolata in una serie di attività concordate tra le Parti e descritte nel Programma Tecnico-Scientifico allegato *sub* 1 al presente Contratto. Il Programma Tecnico-Scientifico forma parte integrante ed essenziale del presente Contratto e deve intendersi come interamente richiamato e trascritto in questa sede.

Art. 3 (Responsabili della Consulenza)

3.1 Il DISTEM designa quale Responsabile della Consulenza il Prof. Gianluca Sarà che sarà coadiuvato come responsabile della parte tecnologica e scientifica dal Dr. Antonio Giacoletti che curerà tutti gli

aspetti biologici, ecologici e tecnologici.

3.2 UNIBO designa quale Responsabile della Consulenza il Prof. Giuseppe Falini.

3.3 Le Parti potranno in qualunque momento sostituire il Responsabile della Consulenza come sopra designato, dandone tempestivamente comunicazione per iscritto all'altra Parte.

Art. 4 (Modalità e luogo di esecuzione della Consulenza)

4.1 Qualora la Consulenza o parte di essa debba essere svolta presso i locali del DISTEM, quest'ultimo si impegna fin d'ora a concedere al Responsabile della Consulenza per UNIBO e al personale coinvolto nella Consulenza, l'accesso ai locali predetti nonché l'utilizzazione dei macchinari, attrezzature o altri beni di proprietà del DISTEM ivi collocati.

4.2 Qualora la Consulenza o parte di essa richieda che macchinari, attrezzature o altri beni di proprietà del DISTEM siano trasferiti presso i locali dell'UNIBO, questi saranno concessi in comodato d'uso gratuito ad UNIBO stessa per tutta la durata della Consulenza mediante apposito contratto. Le relative spese di assicurazione contro i rischi di incendio e furto, nonché le eventuali spese di trasporto presso UNIBO e di ritiro, al termine delle attività, resteranno a carico del DISTEM.

Art. 5 (Personale)

5.1 Ai fini dell'esecuzione del presente Contratto UNIBO potrà avvalersi della collaborazione del proprio personale, anche non dipendente (ad es. assegnisti di ricerca, borsisti, collaboratori a contratto) e di personale esterno specializzato in relazione al tipo di attività da svolgere nell'ambito della Consulenza.

5.2 In considerazione delle caratteristiche della Consulenza, UNIBO si riserva altresì la facoltà di avvalersi della collaborazione di strutture specializzate o di altri Istituti, Centri di Ricerca o Laboratori.

5.3 Il personale di UNIBO che si rechi presso i locali del DISTEM per l'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto sarà tenuto a uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza che siano eventualmente in vigore. A tal fine il DISTEM si impegna affinché al personale dell'Università impegnato nelle attività oggetto del presente Contratto vengano eventualmente fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui si andrà ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal Datore di Lavoro della struttura ospitante e custodito presso quest'ultima, in base all'art. 28 del testo aggiornato del D. Lgs. 81/2008.

Art. 6 (Durata)

6.1 Il presente Contratto è valido ed efficace a far data dalla sua sottoscrizione ad opera delle Parti e verrà a scadenza il 30.11.2023.

Art. 7 (Corrispettivo e modalità di pagamento)

7.1 Il DISTEM si impegna a versare ad UNIBO per l'esecuzione della Consulenza un Corrispettivo pari a €. 69.672,00, oltre a IVA come dovuta per legge, per un totale di 85.000,00€.

7.2 Il Corrispettivo di cui al paragrafo precedente sarà versato dal DISTEM, a fronte dell'emissione di regolare fattura, a seguito della ricezione del contributo da parte del Capofila, in n. 2 *tranches* di pagamento così suddivise:

▪ € (27.868,80) + IVA a seguito dalla sottoscrizione del presente

Contratto, entro 30 giorni dall'emissione della fattura;

▪ € (41.803,20) + IVA alla data di scadenza del presente Contratto.

7.3 I pagamenti di cui al paragrafo precedente dovranno essere effettuati

a mezzo bonifico bancario a favore di UNIBO sul conto corrente della

medesima aperto presso Credit Agricole Italia S.p.A (Agenzia via Marconi

n. 16 - 40100 Bologna), sul codice IBAN indicato in fattura, entro 30

(trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura, previo assenso da

parte del Responsabile scientifico del DiSTeM tenuto conto dello stato di

avanzamento delle attività commissionate.

7.4 Il DISTEM, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1462 cod. civ., non potrà

opporre eccezioni - incluse, a titolo meramente esemplificativo, quelle di

mancato, parziale o inesatto adempimento da parte di UNIBO, e con la

sola esclusione delle eccezioni di nullità, annullabilità e rescissione del

presente Contratto - al fine di evitare o ritardare il pagamento del

Corrispettivo o di singole *tranches* di pagamento.

Art. 8 (Ritardato pagamento e interessi)

8.1 Il DISTEM sarà responsabile per il ritardo nel pagamento del

Corrispettivo, indipendentemente dall'imputabilità allo stesso del ritardo

medesimo, intendendo le Parti, con la presente clausola, addossare al

DISTEM il rischio del caso fortuito.

8.2 Ove il ritardo nel pagamento ecceda i 120 (centoventi) giorni dal

termine convenuto, il DISTEM incorrerà, inoltre, in una penale pari al 10

% (dieci per cento) dell'importo per il quale i termini non risultano

rispettati.

Art. 9 (Diritti delle Parti sul Background e sul Sideground)

9.1 Ciascuna Parte è titolare dei diritti di proprietà intellettuale e industriale relativi al proprio Background e al proprio Sideground. Le Parti si danno reciprocamente atto del fatto che niente di quanto previsto nel presente Contratto deve considerarsi in modo diretto o indiretto come implicante la cessione di alcun diritto in relazione al proprio Background e al proprio Sideground.

9.2 Fermo restando quanto disposto al paragrafo 9.1, le Parti si riconoscono reciprocamente, a titolo gratuito, il diritto non esclusivo di utilizzazione dei rispettivi Background nell'ambito del rapporto oggetto del presente Contratto e in ragione della sua esecuzione e, comunque, non oltre la sua durata, con espresso divieto di sublicenziare o trasferire a qualunque titolo tale diritto a soggetti terzi. Al contrario, il Sideground di ciascuna Parte non potrà essere utilizzato dall'altra Parte senza espressa autorizzazione scritta del titolare.

Art. 10 (Diritti delle Parti sul Foreground)

10.1 I diritti di proprietà intellettuale sulle relazioni scientifiche che verranno redatte in esecuzione del presente Contratto spettano al DISTEM. Nondimeno, con la sottoscrizione del presente Contratto il DISTEM concede espressamente ad UNIBO il diritto perpetuo, gratuito e non revocabile di utilizzazione dei dati e delle informazioni contenuti nelle relazioni scientifiche sopra citate per lo svolgimento di attività didattica e di ricerca istituzionale (con espressa esclusione dell'attività di ricerca svolta in conto terzi) da parte del proprio personale docente e ricercatore, ivi inclusa la realizzazione di pubblicazioni scientifiche nel

rispetto delle condizioni di cui al successivo articolo 11.

10.2 Le Parti si danno atto che, fatte salve le relazioni scientifiche di cui al paragrafo 10.1, dall'esecuzione dell'attività di consulenza oggetto del presente Contratto non si attendono risultati che possano costituire oggetto di esclusiva o privativa ai sensi della vigente normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale. Ove ciò avvenga, ciascuna delle Parti dovrà dare immediata comunicazione all'altra dell'ottenimento di un risultato che possa costituire Foreground e le Parti sottoscriveranno il Disclosure Report (Allegato 2 al presente Contratto) con indicazione, tra l'altro, dei soggetti titolari dei diritti morali. Le Parti, inoltre, si impegnano ad avviare secondo buona fede trattative volte alla conclusione di accordi relativi alla titolarità e all'utilizzazione di tale Foreground. In caso di contitolarità, le quote di rispettiva spettanza verranno in ogni caso determinate in proporzione al contributo intellettuale, tecnico e finanziario fornito da ciascuna Parte.

Art. 11 (Pubblicazioni scientifiche e presentazione dei risultati)

11.1 UNIBO ha facoltà di pubblicare e/o di presentare, in tutto o in parte, i risultati delle attività oggetto del presente Contratto concordando con il Responsabile Scientifico del progetto (Prof. Gianluca Sarà) gli autori e l'ordine di essi.

Art. 12 (Uso dei segni distintivi)

12.1 Il marchio istituzionale di UNIBO è di proprietà esclusiva dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna. Il DISTEM non può fare uso del marchio e/o della denominazione di UNIBO e/o di sue Strutture in

funzione distintiva o pubblicitaria, se non previa specifica autorizzazione scritta. Sono fatti salvi gli usi liberi di legge, ex art. 21 del D. Lgs. n. 30/2005, della sola denominazione in funzione descrittiva, purchè resa in forma veritiera e da comunicarsi preliminarmente e comunque prima di ogni azione all'UNIBO.

Art. 13 (Riservatezza)

13.1 Con la sottoscrizione del presente Contratto, le Parti si impegnano espressamente, per sé e per i propri dipendenti e/o collaboratori (con ciò promettendo anche il fatto del terzo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 cod. civ.), per tutta la durata del presente Contratto e per un periodo di 5 (cinque) anni successivo al termine o alla risoluzione dello stesso:

(a) a non divulgare le Informazioni Riservate e a non renderle in alcun modo accessibili a Soggetti Terzi;

(b) ad impiegare ogni mezzo idoneo, e a porre in essere ogni e qualsiasi atto o attività ragionevolmente necessari, al fine di garantire che le Informazioni Riservate non siano liberamente accessibili a Soggetti Terzi;

(c) a non utilizzare in alcun modo le Informazioni Riservate per finalità diverse e ulteriori rispetto a quelle connesse con l'esecuzione del presente Contratto;

(d) a non duplicare, copiare, riprodurre, registrare o diversamente rappresentare, salve le necessità che discendano dall'esecuzione del presente Contratto, o salvo consenso espresso della Parte che ne abbia diritto, con ogni e qualunque mezzo a tali fini idoneo, in tutto o in parte, file, atti, documenti, elenchi, registri, rapporti, note, disegni, schemi, schede, corrispondenza e ogni altro materiale contenente una o più

Informazioni Riservate;

(e) a restituire o distruggere immediatamente, dietro richiesta scritta della Parte che ne abbia diritto, ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, registro, rapporto, nota, disegno, schema, scheda, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più Informazioni Riservate, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione;

(f) a restituire o distruggere immediatamente, al termine o alla risoluzione del presente Contratto, ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, registro, rapporto, nota, disegno, schema, scheda, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più Informazioni Riservate, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione.

13.2 Sono fatte salve, rispetto a quanto disposto nel paragrafo precedente:

(a) le informazioni, i dati e le conoscenze comunicati da una Parte all'altra che siano espressamente destinati dalle Parti alla pubblicazione o comunque alla diffusione tra il pubblico;

(b) le informazioni, i dati e le conoscenze comunicati da una Parte all'altra che siano già di pubblico dominio o siano comunque già liberamente accessibili da parte di Soggetti Terzi;

(c) le informazioni, i dati e le conoscenze che, in qualunque momento, divengono di pubblico dominio o comunque liberamente accessibili da parte di Soggetti Terzi, a condizione che la loro divulgazione o la loro accessibilità non siano causati da fatto illecito o non siano stati

comunque espressamente vietati dalla Parte che li abbia comunicati, e a partire dal momento in cui esse divengono effettivamente di pubblico dominio o liberamente accessibili;

(d) le informazioni, i dati e le conoscenze in relazione ai quali la Parte che ne abbia diritto fornisca il consenso scritto alla loro diffusione o alla loro libera accessibilità e solo nei limiti, nei termini e alle condizioni a cui tale consenso viene effettivamente prestato;

(e) le informazioni, i dati e le conoscenze che una Parte possa dimostrare di essere state in suo legittimo possesso in un momento antecedente a quello in cui gli sono state comunicate dall'altra Parte o in cui essa ne sia venuta comunque a conoscenza nel corso ed in virtù del rapporto di collaborazione;

(f) le informazioni che una Parte possa dimostrare essere in suo legittimo possesso indipendentemente dal rapporto di collaborazione;

(g) le informazioni che una Parte sia tenuta a comunicare o a rendere accessibili in adempimento di norme di legge o regolamento nonché di un ordine impartito dalla pubblica Autorità, nei limiti, nei termini, nelle forme e in relazione ai soli destinatari cui la Parte stessa sia effettivamente tenuta a comunicarle o a renderle accessibili.

13.3 Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per Soggetti Terzi devono intendersi tutti i soggetti diversi dalle Parti che non siano rappresentanti, dipendenti, collaboratori o consulenti delle Parti stesse. Devono comunque considerarsi Soggetti Terzi, in relazione alle singole Informazioni Riservate che vengano di volta in volta in rilievo, anche i soggetti sopra indicati nei casi in cui essi, per la natura del rapporto che li

lega alle Parti, non abbiano ragione o necessità di conoscere una o più Informazioni Riservate o nel caso in cui la Parte che ne abbia diritto abbia espressamente vietato la comunicazione di Informazioni Riservate al loro indirizzo.

Art. 14 (Forza maggiore)

14.1 Salvo quanto disposto al paragrafo 8.1 del presente Contratto, una Parte non sarà responsabile nei confronti dell'altra per i ritardi o per la mancata esecuzione delle proprie obbligazioni dovuti in via diretta o indiretta a circostanze che siano fuori dal proprio controllo (e.g.: caso fortuito, sospensione dei lavori imposta dalla pubblica autorità, ecc.), non siano ragionevolmente prevedibili alla data di sottoscrizione del presente Contratto e in relazione alle quali la Parte non abbia ragionevolmente alcuna possibilità di impedirne il verificarsi.

14.2 Nei casi di cui al paragrafo precedente la Parte interessata ha l'obbligo di notificare tempestivamente l'evento o la circostanza impeditivi all'altra Parte.

Art. 15 (Inadempimento)

15.1 Le Parti convengono che il presente Contratto potrà essere risolto da UNIBO, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., mediante comunicazione da inviarsi al DISTEM con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel caso in cui quest'ultimo non adempia all'obbligo di pagamento del Corrispettivo dovuto ai sensi dell'articolo 7 del presente Contratto e siano trascorsi 90 (novanta) giorni dalla scadenza dei termini ivi previsti.

15.2 Nell'ipotesi di cui al paragrafo precedente competerà a UNIBO il diritto al risarcimento dei danni subiti.

15.3 UNIBO ha altresì diritto di risolvere il presente Contratto, con le modalità previste al par. 15.1, nelle seguenti ipotesi:

- qualora intervenga una variazione e/o modifica nel tipo, nella struttura o nell'assetto del DISTEM, quali fusioni, scissioni, incorporazioni, trasformazioni o cessioni di ramo d'azienda;
- per grave inadempimento da parte del DISTEM delle obbligazioni assunte ai sensi degli articoli 9 (Diritti delle Parti sul Background e sul Sideground), 12 (Uso dei segni distintivi) e 13 (Riservatezza) del presente Contratto.

15.4 Il DISTEM ha diritto di risolvere il presente Contratto, a mezzo di comunicazione da inviarsi a UNIBO con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in caso di grave inadempimento delle obbligazioni da essa assunte ai sensi degli artt. 2 (Oggetto del Contratto), 9 (Diritti delle Parti sul Background e sul Sideground), e 13 (Riservatezza) del presente Contratto.

15.5 Nell'ipotesi di cui al paragrafo precedente il DISTEM avrà diritto al risarcimento del danno derivante dall'inadempimento di UNIBO. Le Parti convengono, peraltro, che, in caso di inadempimento di UNIBO, potrà essere risarcito un importo comunque non superiore al Corrispettivo totale previsto all'articolo 7 del presente Contratto.

15.6 Le Parti convengono che, in caso di risoluzione del presente Contratto, la risoluzione stessa non abbia efficacia retroattiva, ma decorra dal momento in cui le comunicazioni di cui ai paragrafi. 15.1 e 15.4 giungeranno all'indirizzo della Parte interessata.

Art. 16 (Trattamento dei dati personali)

16.1 Le Parti si danno reciprocamente atto di aver preso visione e compreso, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali), tutte le informazioni riferite agli operatori economici e fornitori di lavori beni e servizi e pubblicate alla pagina www.unibo.it/privacy.

Art. 17 (Codice Etico e Normativa anticorruzione)

17.1 UNIBO assicura e garantisce al DISTEM che tutte le attività effettuate in esecuzione del presente Contratto, direttamente o indirettamente, saranno svolte in conformità con le normative vigenti ed applicabili, nessuna esclusa e/o eccezzuata.

17.2 Le Parti assicurano e garantiscono il pieno ed assoluto rispetto delle normative ad esse applicabili in materia di anticorruzione. In particolare, esse dichiarano di conoscere, condividere e rispettare i principi contenuti nel D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" e nella L. 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" (di seguito "Leggi"), rispettivamente applicabili la prima al DISTEM, la seconda a UNIBO.

17.3 Ai fini dell'esecuzione del presente Contratto, le Parti dichiarano di aver preso visione, di condividere e di aderire ai principi etici di riferimento ed alle norme di comportamento previste nei rispettivi Codici Etici (di seguito "Codici Etici").

17.4 Le Parti si impegnano, in maniera reciproca, a improntare i rispettivi comportamenti, finalizzati all'attuazione del presente Contratto, ai principi di eticità contenuti nelle Leggi e nei Codici Etici.

Art. 18 (Legge applicabile)

18.1 L'interpretazione e l'esecuzione del presente Contratto, nonché i rapporti tra le Parti derivanti dallo stesso, sono regolati dalla legge italiana, con esclusione dell'applicazione delle norme di diritto internazionale privato di tale ordinamento giuridico.

Art. 19 (Controversie)

19.1 Ogni controversia nascente da o comunque connessa con quanto previsto nel presente Contratto, ivi inclusa, a titolo meramente esemplificativo e non tassativo, qualunque controversia relativa all'esistenza, la validità, l'interpretazione e l'efficacia dello stesso, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Bologna.

Art. 20 (Comunicazioni)

20.1 Ogni comunicazione relativa a o comunque connessa con l'esecuzione del presente Contratto dovrà essere effettuata utilizzando i seguenti recapiti:

Per il DISTEM:

Via Archirafi, 22 – c.a.p. 90123 Palermo

_PEC: dipartimento.distem@cert.unipa.it

Referente Scientifico:

Referente Amministrativo:

Prof. Gianluca Sarà

Dott.ssa Giuliarosa Amerio

Mail: gianluca.sara@unipa.it

giuliarosa.amerio@unipa.it

Per l'UNIBO:

Dipartimento di Chimica "Giacomo Ciamician"

via Selmi n. 2, 40126, Bologna

Referente Scientifico:

Referente Amministrativo:

Prof. Giuseppe Falini

Dott. Pier Paolo Palmieri

Mail: giuseppe.falini@unibo.it

Pec: chim.dipartimento@pec.unibo.it

Mail: chim.contratti@unibo.it

20.2 La variazione dei recapiti indicati al paragrafo precedente dovrà essere tempestivamente comunicata all'altra Parte. Fino all'avvenuta comunicazione della variazione, le comunicazioni inviate ai recapiti precedentemente indicati si avranno per validamente effettuate.

Art. 21 (Clausola generale)

21.1 Il presente Contratto sostituisce, ad ogni effetto, ogni precedente accordo o intesa tra le Parti con riferimento al suo oggetto, scritti o orali che siano.

21.2 Qualsiasi modifica al presente Contratto sarà valida ed efficace solo ove stipulata per iscritto e a seguito della sottoscrizione delle Parti.

21.3 Per quanto non eventualmente previsto nel presente Contratto le Parti si impegnano a instaurare delle trattative al fine di definire secondo buona fede gli aspetti che vengano di volta in volta in rilievo.

Art. 22 (Invalidità o inefficacia parziale dell'Accordo)

22.1 Qualora una o più clausole del presente Contratto siano dichiarate nulle, annullabili, invalide o comunque inefficaci, in nessun caso tale nullità, annullabilità, invalidità o inefficacia avrà effetto sulle restanti clausole del Contratto, dovendosi intendersi le predette clausole come modificate, in senso conforme alla presunta o presumibile comune

intenzione delle Parti, nella misura e nel senso necessari affinché esse possano essere ritenute valide ed efficaci.

Art. 23 (Registrazione e spese)

23.1 Il presente Contratto sarà registrato in caso d'uso e tassa fissa ai sensi degli artt. 5, 6 e 39 del D.P.R. n.131 del 26.04.1986 a carico della Parte interessata.

Le spese di bollo sono equamente divise tra le Parti. L'imposta di bollo sarà assolta in modo virtuale da UNIBO che, a seguito di autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 140328 del 13/12/2018, provvederà a versare all'erario l'intero importo dell'imposta di bollo (sia a proprio carico che a carico del DISTEM).

UNIBO provvederà a imputare al DISTEM il 50% dell'importo dell'imposta di bollo da versare all'erario.

Il presente Contratto è il risultato della negoziazione intercorsa tra le Parti ed è stato da queste congiuntamente redatto in n. 1 esemplare digitale che le Parti medesime, sottoscrivendo digitalmente il presente documento, dichiarano di approvare in ogni sua parte e per intero.

Per l'UNIBO

Per il DISTEM

Prof. Marco Lucarini

Prof. Attilio Sulli

FIRMATO DIGITALMENTE*

FIRMATO DIGITALMENTE*

* La data di stipula coincide con la data di apposizione dell'ultima firma digitale.

* Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

ALLEGATO 1

Programma Tecnico-Scientifico

A) Indicazione del Background

A.1 Il Background dell'UNIBO è rappresentato da:

Il gruppo di ricerca di biomineralizzazione e biocristallografia ha una consolidata competenza nella caratterizzazione chimico, fisica e meccanica dei materiali scheletrici da organismi marini calcificanti. Il gruppo dispone delle conoscenze per le analisi di diffrazione di raggi X, per le osservazioni morfologiche tramite microscopia a scansione elettronica, per lo studio dei gruppi funzionali tramite spettroscopia infrarossa in trasformata di Fourier, per la caratterizzazione termica tramite termogravimetria, per l'analisi elementale tramite ICP-OES e per la determinazione granulometrica. Nel contesto del contratto di consulenza il gruppo di ricerca farà utilizzo anche del proprio background nella valorizzazione dei materiali di scarto scheletrici dalla mitilicoltura.

A.2 Il Background del DISTEM è rappresentato da: Il gruppo di ricerca di Ecologia del DISTEM di UNIPA mette a disposizione l'esperienza che riguardano l'ecologia dei bivalvi e le competenze che riguardano gli studi della distribuzione in natura di questi organismi. In particolare, nel contesto del presente contratto si occuperà di stabilire gli effetti dell'origine geografica sulla tipologia degli organismi, lo studio delle caratteristiche isotopiche degli organismi e si occuperà di valutare gli effetti della variabilità ambientale sulle caratteristiche morfologiche e funzionali degli organismi che verranno impiegati come sorgente

minerale.

B) Descrizione attività di consulenza

B.1 Specificare contenuti, modalità, risultati attesi delle attività di consulenza, deliverable, eventuali milestone, etc

L'attività consulenza verterà sulla caratterizzazione tramite le competenze riportate nel background di gusci di bivalvi (mitili, ostriche e vongole) da diversi siti da acquacoltura che saranno forniti dal DISTEM. Inoltre tale attività sarà indirizzata all'indicazione di strategie di valorizzazione di gusci di scarto di mitili da acquacoltura. La consulenza prevede un primo deliverable costituito dalla caratterizzazione completa dei gusci di mitile forniti e da un secondo nel quale saranno date indicazioni sul loro potenziale utilizzo al fine di una valorizzazione.

C) Tempi di esecuzione e di consegna dei risultati

I risultati dell'attività di consulenza saranno consegnati entro il 30 novembre 2023.

ALLEGATO 2

Disclosure Report1

Contratto di consulenza commissionata tra XXXXXX (DISTEM) e Alma Mater Studiorum - Università di Bologna (Università), rep. n. XXXXXX, avente ad oggetto XXXXXX

Descrizione del Foreground realizzato:

Tipologia di Foreground realizzato:

- invenzione brevettabile
- know-how avente valore economico in quanto mantenuto segreto (segreto industriale e commerciale)
- software
-

Data di conseguimento del Foreground: _____

¹ Il presente Disclosure Report è volto a favorire la comunicazione, tra il Committente e l'Università, relativamente al conseguimento di un risultato che costituisce Foreground e potrà essere integrato successivamente con ulteriore documentazione funzionale al deposito di domande di brevetto o altra privativa. Il Disclosure Report dovrà essere compilato dagli autori/inventori del Foreground e inviato ai recapiti indicati all'art. 23 del Contratto entro il termine di 30 giorni dalla data di conseguimento del Foreground, affinché il Committente e l'Università possano dare seguito alle eventuali procedure di tutela del Foreground.

Personale dell'UNIBO che ha contribuito alla realizzazione del

Foreground:

Nome e cognome	Dipartimento	Ruolo

Eventuale personale del DISTEM che ha contribuito alla realizzazione del

Foreground:

Nome e cognome	Dipartimento	Ruolo

Il DISTEM

L'UNIBO

Il presente Disclosure Report viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma

2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Università _____

Committente _____